

**REGOLAMENTO
DELLA
LEGA NAZIONALE
DILETTANTI**

TITOLO 1. - L'ORDINAMENTO

Art. 1

Natura, attribuzioni, sede ed articolazione

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori "non professionisti".
2. La Lega gode di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa ed amministrativa nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandate dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.
3. In particolare, la Lega:
 - a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
 - b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
 - c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi e nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
 - d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati e delle Divisioni;
 - e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
 - f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
 - g) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.

4. ABROGATO

Art. 2

Sede ed articolazione

1. La lega ha sede in Roma.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega si articola funzionalmente in:
 - a) Comitato Nazionale per l'Attività interregionale;
 - b) Comitati Regionale;
 - c) Divisione Calcio Femminile;
 - d) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3

Gli Uffici

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Contabilità.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari..

3. Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il/un Vice-Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Il personale in servizio presso tutti gli organi della Lega è in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., secondo le leggi e i regolamenti del C.O.N.I.

Art. 4

Le associate

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., da rinnovare annualmente; esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C.
2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.
3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato o alla Divisione i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.
4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata.
Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato e della divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza, cui il Comitato o la Divisione competente ha l'obbligo di riferire, può deliberare l'esclusione dall'attività ufficiale della società.
7. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

Art. 5

La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori.
2. Il bilancio preventivo, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di presidenza, sono approvati dal Consiglio Direttivo. Il conto consuntivo è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 21, comma 3, lettera f), dello Statuto Federale.
3. La Lega Adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le disposizioni civilistiche e tributarie.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1 luglio al 30 giugno.

Art. 6

Interventi federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

TITOLO II. - GLI ORGANI

Art. 7

Classificazione

1. Gli Organi della Lega sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente ed i Vice-Presidenti;
 - c) il Consiglio di Presidenza
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio dei Revisori;

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni quadriennio olimpico.
2. E' convocata, in via straordinaria dal Presidente o per decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante Comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda adunanza, nonché l'ordine del giorno.
4. E' di competenza dell'Assemblea l'esame e la discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del quadriennio, l'elezione del Presidente, di tre Vice Presidenti e dei Revisori; nonché la delibera sugli altri argomenti indicati nell'avviso di convocazione.
5. Partecipano di diritto all'Assemblea:
 - a) i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
 - b) i Componenti il Consiglio;
 - c) i Componenti il Collegio dei Revisori;
 - d) i Delegati singoli o collettivi delle società che abbiano portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi.

Hanno diritto di partecipare, inoltre, il Presidente ed il Vice-Presidente della F.I.G.C.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentano la metà più una delle società aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentano almeno un terzo delle società aventi diritto di voto.

7. Il diritto di voto è riconosciuto soltanto alle società, le quali devono essere rappresentate dal legale rappresentante o, per delega scritta di questi, da un componente dell'Organo direttivo che sia in carica da almeno quattro mesi alla data di svolgimento dell'Assemblea. Ogni società ha diritto di esprimere un voto.
8. Le società aderenti allo stesso Comitato o alla stessa Divisione possono essere rappresentate da Delegati collettivi designati dalle rispettive Assemblee. Ad ogni Delegato collettivo può essere conferito mandato di rappresentanza di un numero di società, compresa la propria, non superiore a quaranta.
9. Non possono rappresentare le società gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività professionistica nell'ambito della F.I.G.C. e coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti validi espressi, normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne faccia richiesta almeno un terzo delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono avere luogo a scrutinio segreto.
11. L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato dai Delegati in forma palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della Lega, che svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e ne redige il verbale; in mancanza, il segretario è scelto dal Presidente dell'Assemblea, preferibilmente tra i Vice Segretari della Lega.
12. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio vengono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 9

Il Presidente ed i Vice Presidenti

1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di Riferimento nei rapporti con la F.I.G.C.
2. In particolare, il Presidente della Lega:
 - a) assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi;
 - b) adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
 - c) vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;
 - d) vigila sull'attività dei Comitati e delle Divisioni e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva

ed amministrativa presso gli stessi;

- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
 - f) nomina e revoca il Vice Presidente vicario, al quale può delegare funzioni specifiche, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;
 - g) cura l'attuazione di ogni altra attività demandata alla F.I.G.C.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea della Lega, con votazione separata, sulle candidature proposte dalle Assemblee di almeno sette fra Comitati o Divisioni; egli resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile
4. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
5. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano in età.
6. I Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto)- Centro (Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). Ogni gruppo territoriale può esprimere al massimo due candidati.
7. Per l'elezione dei Vice Presidenti i Delegati delle società di ciascun gruppo territoriale votano separatamente; risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa dei voti espressi dal proprio gruppo.
8. I candidati alla carica di Vice Presidente devono essere proposti dalle Assemblee di almeno tre Comitati Regionali di ciascun gruppo territoriale, con diritto di partecipazione e di voto, al fine di cui sopra e della designazione dei Delegati collettivi, in deroga all'art. 8, comma 8, del presente Regolamento, anche per le società partecipanti con proprie squadre ai Campionati Nazionali organizzati dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque aventi sede nell'ambito territoriale di ciascun Comitato Regionale.
9. In caso di vacanza della carica di un Vice Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali del gruppo territoriale di appartenenza del Vice Presidente cessato si riuniscono in seduta congiunta, entro sessanta giorni dall'evento, per procedere all'elezione del nuovo Vice Presidente; a tal fine ad ogni Comitato Regionale viene

attribuito un numero di voti pari a quello dei Delegati che nella rispettiva Assemblea hanno proposto la candidatura del Vice Presidente cessato. Risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza relativa dei voti espressi da almeno tre Comitati Regionali.

Art. 10

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente della Lega, dai Vice Presidenti e da tre Presidenti di Comitato o Divisione eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo con incarico annuale, attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.
2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Lega, dai Vice Presidenti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni.
2. alle riunioni partecipanti, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega e il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati e dalle Divisioni;
 - b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la

maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;

- c) convoca l'Assemblea
- d) approva il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
- e) Emanando il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
- f) nomina il Vice Presidente vicario della Lega quale componente il Consiglio Federale;
- g) nomina, con l'autorizzazione del residente Federale, il Segretario ed eventualmente il/i Vice Segretario/i della Lega, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e designandone i componenti;
- i) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C. che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dal complesso delle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni, nonché quella per l'elezione del Presidente della Corte Federale;
- l) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega che sono state proposte dalla Assemblee di almeno quattro Comitati e Divisioni;
- m) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- n) propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi;
- o) propone al Consiglio Federale, in caso di necessità, lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea;
- p) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;
- q) decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;
- r) indice tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare il Consiglio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di cui alle lettere n), q) e r), del comma precedente.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori

1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Per l'elezione dei Revisori l'Assemblea vota sulle candidature proposte dai Consigli Direttivi di almeno tre Comitati o Divisioni; ogni Comitato o Divisione può esprimere un solo candidato. Vengono eletti quali Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e quali Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti.
3. Il Presidente del Collegio è eletto dai Componenti effettivi, al proprio interno, nella prima riunione utile.

4. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.
5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione e, rispettivamente, dell'approvazione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, nonché del conto consuntivo ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.
6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO III - L'ARTICOLAZIONE

A) COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE

Art. 13

Composizione

1. Il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale inquadra le società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti

Art. 14

Struttura e funzioni

1. Il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica a carattere nazionale mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Il Comitato nazionale per l'Attività Interregionale rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società aderenti nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.
 2. Il Comitato ha sede in Roma.
 3. Sono Organi del Comitato:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - la Presidenza;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori;
 - la Consulta.
- a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio di Presidenza e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinario elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché proporre indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega e una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati

collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;
- i Delegati delle società aderenti al Comitato.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un Delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente rappresenta il Comitato nazionale per l'Attività Interregionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predispone il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.
- d) Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; esse

restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui e delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. nomina il Segretario, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del conto economico annuale di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono

adempire i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

B) COMITATI REGIONALI

Art. 15

Composizione

1. I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 16

Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Essi si articolano, nel territorio di competenza, in Comitati Provinciali e Locali.

l) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

- a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria – con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega – allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale

occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti al Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Le società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque provvedono inoltre, con votazione separata, purché raggiungano un numero minimo di venti società aventi diritto di voto, ad eleggere un Consigliere per ciascuna disciplina.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- i Componenti il Collegio dei Revisori del Comitato;
- i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, nonché i Delegati zonali;
- i Delegati delle società aderenti al Comitato, nonché i Delegati delle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Non può essere conferita delega di rappresentanza ad altra società. Al solo fine della proposizione delle candidature per l'elezione di un Vice Presidente della Lega hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea anche le società di cui all'art. 9, comma 8, del presente Regolamento.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato.

Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione

utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a undici in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega, e dagli eventuali Consiglieri eletti dalle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi, restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. nomina il Segretario, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti

Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile.

Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e della approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del conto economico annuale di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

La competenza in materia di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque in ambito regionale è attribuita, per delega del Consiglio Direttivo, ai rispettivi Delegati Regionali che hanno sede presso il Comitato Regionale; essi sono nominati dal Presidente del Comitato Regionale, per la durata di due anni.

Ai fini della nomina il Presidente del Comitato Regionale potrà avvalersi delle indicazioni delle società aderenti alle rispettive discipline.

I Delegati Regionali:

1. curano la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, secondo gli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni, avvalendosi della collaborazione dei Delegati Provinciali, nominati per la durata di due anni dal Presidente del Comitato Regionale, sentiti i relativi Delegati Regionali, i quali sono accreditati ed hanno sede presso ogni Comitato Provinciale;
2. organizzano i Campionati ed i tornei di competenza, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
3. organizzano, ai sensi dell'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;
4. organizzano, ai sensi dell'art.33 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;
5. assolvono ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale, nonché delegato dallo stesso.

II) I Comitati Provinciali e Locali

I Comitati Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, salvo deroga concessa in casi eccezionali dal Consiglio Federale su proposta motivata del Comitato Regionale territorialmente competente, d'intesa con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega, nonché i Comitati Locali, costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni; agli stessi è preposto un Presidente, assistito da un Organo collegiale. Le nomine del Presidente e dei Componenti sono annuali e di competenza del Presidente della F.I.G.C., su proposta del rispettivo Comitato Regionale, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega. In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Federale, su proposta motivata del Comitato Regionale territorialmente competente, d'intesa con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega, delle Delegazioni zionali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali.

Alle Delegazioni zionali, che fungono da Organi federali ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Presidente della F.I.G.C., su proposta del rispettivo Comitato Regionale, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega.

Norme speciali per il Comitato Regionale Trentino – Alto Adige ed i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano.

Premesso che, in base alla specifica disciplina emanata dal C.O.N.I. al riguardo:

- nell'ambito del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano delle Federazioni Sportive Nazionali sono costituiti ed agiscono con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale;
- appare necessario un adeguamento normativo al fine del recepimento della richiamata disciplina;

in parziale deroga al contenuto dell'art. 16 del presente Regolamento, per il Comitato Regionale Trentino – Alto Adige ed i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della Lega Nazionale Dilettanti valgono le seguenti disposizioni particolari:

- a) E' istituita l'Assemblea quadriennale dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la quale non ha competenza in materia di indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, del Presidente e di un Vice Presidente della Lega, nonché di designazione dei Delegati Collettivi, effettivi e supplenti, per le Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Le suddette incombenze sono svolte dall'Assemblea quadriennale del Comitato Regionale. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano anche i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nonché i Delegati delle società partecipanti ai Campionati a carattere regionale aventi sede nel territorio dei rispettivi Comitati Provinciali.
- b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono eletti dalle rispettive Assemblee e non sono componenti il Consiglio Direttivo della Lega.

c) E' istituita la Presidenza dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere designato a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva.

d) E' istituito il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composto dal Presidente e da cinque Consiglieri eletti dalle rispettive Assemblee.

Il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ha le seguenti attribuzioni:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati Provinciali di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze d'intesa, per quanto di competenza, con il Comitato Regionale, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;

3. convoca l'Assemblea;

4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega e d'intesa con il Comitato Regionale, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società partecipanti ai Campionati Provinciali, dandone comunicazione alla Lega;

6. nomina il Segretario, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dandone comunicazione alla Lega;

7. assolve ogni altro compito demandato dalla Lega e dal Comitato Regionale per l'organizzazione dell'attività di competenza.

e) Nei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono istituiti i Collegi dei Revisori, secondo le norme generali previste per i Comitati Regionali.

f) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da due Vice Presidenti, rispettivamente i Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dei quali svolge la funzione di vicario quello eletto dal Comitato Provinciale Autonomo della provincia diversa da quella di appartenenza del Presidente del Comitato Regionale, da dieci Consiglieri, rispettivamente i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, nonché dagli eventuali Consiglieri eletti dalle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, oppure di vacanza della carica o di impedimento definitivo che ne determina la decadenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. Nel caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dall'altro Vice Presidente; qualora anche l'altro Vice Presidente non possa assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età.

g) Il Collegio dei Revisori del Comitato Regionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da tre Componenti effettivi, rispettivamente i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e un Revisore designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, e da due supplenti, rispettivamente i Revisori eletti dalle Assemblee dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti eletti dal medesimo Comitato Provinciale Autonomo dei Revisori cessati.

- h) I Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono nominati, per la durata di due anni, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi, sentiti i relativi Delegati Regionali.

Per quanto non espressamente previsto nelle suesposte norme speciali ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

C) DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 17

Composizione

La Divisione Calcio Femminile inquadra le società che svolgono la pratica del giuoco del Calcio Femminile partecipando ai Campionati a carattere Nazionale.

Art. 18

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio Femminile costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa.

La Divisione Calcio Femminile rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta;
- la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

- a) l'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio di Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti alla Divisione. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea quadriennale, o Straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega e una candida-

tura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Divisione nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori della Divisione;
- i Delegati singoli o collettivi delle società aderenti alla Divisione.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

- b) Il Presidente rappresenta la Divisione ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente scelto tra i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente che la convoca e al presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori.
- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei consiglieri

eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. Organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
 3. convoca l'Assemblea;
 4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
 5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
 6. nomina il Segretario, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla norme vigenti, dandone comunicazione alla Lega;
 7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea della Divisione;
 8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
 9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.
- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico - finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuibili; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del conto economico annuale di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.
- g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali del Calcio Femminile, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la Presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

D) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19

Composizione

1. La Divisione Calcio a Cinque inquadra le società che svolgono la pratica del giuoco del Calcio a Cinque partecipando ai Campionati a carattere nazionale.

Art. 20

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa.
La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con la salvaguardia dei diritti specifici delle società.
2. La Divisione ha sede in Roma.
3. Sono Organi della Divisione:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - la Presidenza;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori;
 - la Consulta;
 - la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.
- a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti alla Divisione. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea

quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega ed una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Divisione nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- I Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori della Divisione;
- i Delegati singoli o collettivi delle società aderenti alla Divisione.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società anche ad un delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società. Ad ogni Delegato collettivo può essere conferito mandato di rappresentanza di un numero di società, compresa la propria, non superiore a quaranta.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8

- b) Il Presidente rappresenta la Divisione ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione con votazione separata, e resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, scelto tra i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.
- c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle

Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni edottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

- d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. nomina il Segretario, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea della Divisione;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

- e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico - finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere

formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del conto economico annuale di previsione, delle eventuali variazioni e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni.

In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

- f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della Stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.
- g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali del Calcio a Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico - sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la Presiede, con la partecipazione del consiglio Direttivo.

TITOLO IV. - GLI ORGANISMI OPERANTI PRESSO LA L.N.D.

Art. 21

Gli Organi della Giustizia Sportiva

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva che operano presso la Lega sono quelli previsti dal «Codice di Giustizia Sportiva».

Art. 21

Gli Organi Tecnici Arbitrali

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).

TITOLO V. - LE ATTIVITA'

Art. 23

Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale:

- Campionato Nazionale Dilettanti;
- Campionato Nazionale Juniores
- Coppa Italia Dilettanti.

L'ordinamento del Campionato Nazionale Dilettanti, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

B) Comitati Regionali:

1. Campionati Regionali

a) Eccellenza

- Campionato di Eccellenza;
- Coppa Italia Dilettanti.

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) Promozione

- Campionato di Promozione;
- Coppa Italia Dilettanti.

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla

base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) **1^a Categoria**

- Campionato di 1^a Categoria.

Il Campionato di 1^a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) **2^a Categoria**

- Campionato di 2^a Categoria.

Il Campionato di 2^a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) **Juniores - "Under 18"**

- Campionato Regionale Juniores

Il Campionato regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

2. Campionati Provinciali

a) **3^a Categoria**

- Campionato di 3^a Categoria.

Il Campionato di 3^a Categoria è organizzato da ciascun Comitato provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) **3^a Categoria - « Under 21 »**

- Campionato di 3^a Categoria - « Under 21 ».

Il Campionato di 3^a Categoria - « Under 21 » è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

c) **3^a Categoria "Under 18"**

- Campionato di 3^a Categoria - « Under 18 ».

Il Campionato di 3^a Categoria - « Under 18 » è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) **Juniores - "Under 18"**

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

C) Divisione Calcio Femminile:

- Campionati Nazionali,
- Campionati Regionali e Provinciali;
- Coppa Italia.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

Nel Comitato Regionale Trentino Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo della Province di Trento e di Bolzano.

D) Divisione Calcio a Cinque:

- Campionati Nazionali;
- Campionati Regionali e Provinciali;
- Coppa Italia.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

Nel Comitato Regionale Trentino Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo della Province di Trento e di Bolzano.

2. Tutte le gare dei predetti campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:
 - a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale;
 - b) le gare delle Coppe Regioni.

Art. 24

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti, secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:
 - a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;
 - b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
 - c) il versamento delle somme dovute a titolo di tasse ed oneri finanziari

Art. 25

Gli organici dei Campionati

1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo.
2. Nel caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamente degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei comitati e delle Divisioni competenti. Ai fini della collocazione negli organici dei

campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della stessa.

3. Le decisioni inerenti il completamente degli organici dei Campionati non sono impugnabili.
4. La formazione dei gironi dei Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni. non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.
5. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C.
6. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, tenuto conto delle esigenze del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, per quanto di competenza, e delle Divisioni.

Art. 26

Lo svolgimento dei Campionati

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.
2. I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.
3. I Comitati e le Divisioni possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla società ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, deferiscono le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
4. La Lega, i Comitati e le Divisioni possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Società e tesserati. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati o dalle Divisioni tramite un proprio Ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della Società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni

previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

Art. 27 ***I campi di giuoco***

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

A) Per l'attività organizzata dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale:

- Campionato Nazionale Dilettanti

I Campi di giuoco debbono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento impianti Sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge.

- Campionato Nazionale Juniores

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100:

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. tra le linee perimetrali del campo ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali;

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza e Promozione: misura minime mt. 60x100.

- Campionato di 1^a e 2^a categoria: misura minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria - "Under 21", juniores - "Under 18", 3^a categoria - "Under 18" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria - "Under 21", Juniores - "Under 18", di 3^a categoria - "Under 18" ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco.

Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi.ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali : misura minime mt. 60x100.
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

- Campionati Nazionali di Serie "A" e "B":

Campi scoperti

Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Campo per destinazione mt. 1.

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34 (serie A) - mt. 32 Serie B), massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22 (Serie A) - mt. 22 (Serie B);

campo per destinazione mt. 1.

- Campionati Regionali:

Campi scoperti ed al coperto

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

larghezza minima mt. 15, massima mt. 25;

campo per destinazione mt. 1.

2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo il collaudo deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione, dopo un nuovo collaudo il cui verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro.

3. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta di legno della lunghezza di mt. 0,75.

5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

Art. 28

I tornei ufficiali

1. La Lega, i Comitati e le Divisioni possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati e dalle Divisioni devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.
3. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati Provinciali o Locali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.
4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 29

Le rappresentative

1. La Lega appronta proprie Rappresentative ed autorizza i Comitati e le Divisioni a formare le rispettive Rappresentative.
2. La partecipazione dei calciatori all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 30

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza.
2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei è di competenza dei Comitati e delle Divisioni.
3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati o a Divisioni diversi, ciascuna di esse deve essere autorizzata dalla rispettiva Divisione o Comitato.
4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati o di Divisioni.

Art. 31

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta di autorizzazione, almeno otto giorni prima della manifestazione, al Comitato o alla Divisione competente, che provvede ad inoltrarla tramite la Lega al Presidente della F.I.G.C., dopo averla corredata del proprio parere tecnico - sportivo. Soltanto eccezionalmente, o quando la squadra estera si trovi già nel territorio nazionale per la disputa di altri incontri, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata telegraficamente almeno due giorni prima di quello fissato per la gara.

2. L'approvazione del Regolamento dei tornei è di competenza del Presidente della F.I.G.C.
3. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.
4. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

Art. 32

L'attività Giovanile e minore

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa.
2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a Tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.
3. Le società della Lega che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.
6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.
7. La società non dispensata che non partecipa ai Campionati obbligatori indetti dal Settore per l'Attività giovanile e Scolastica, o all'eventuale attività minore obbligatoria o che se ne ritiri, viene deferita alla Commissione disciplinare per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Art. 33

L'attività amatoriale e ricreativa

1. La Lega indice o autorizza, normalmente tramite i Comitati e le Divisioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.

2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.
3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico è controllato direttamente dai Comitati e dalle Divisioni .
4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali « non professionisti » e « giovani dilettanti » previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento della manifestazione, che deve essere approvato dalla Lega o dal Comitato o dalla Divisione competente, ne preveda la partecipazione.
5. L'attività amatoriale e quella ricreativa non rientrano nell'attività ufficiale.

TITOLO VI. - I CALCIATORI

Art. 34

Le categorie

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie:
 - a) « Non Professionisti »;
 - b) « Giovani Dilettanti »;
 - c) « Giovani ».
2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 35

Le limitazioni all'impiego

1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni competenti secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega.
2. Le società della Lega non possono utilizzare in ciascuna gara ufficiale più di quattro calciatori tesserati con il tesseramento militare di cui all'art. 41 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

3. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore.
4. L'inosservanza della prescrizione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 36

Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, con le modalità previste dall'art.39 delle Norme Organizzative Interne della stessa.
2. All'atto del tesseramento i calciatori « non professionisti » e « giovani dilettanti » assumono con le società un vincolo a tempo indeterminato.
3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 37

Il cambiamento di status e la riqualificazione

1. I calciatori « non professionisti » mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da « professionista » e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.
2. La riqualificazione a « non professionista » di calciatori già « professionisti » può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 38

Il trasferimento

1. Il trasferimento dei calciatori può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione.
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di cinque calciatori nella medesima stagione sportiva.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 39

Gli accordi e le convenzioni

1. Gli accordi preliminari fra società aventi ad oggetto i trasferimenti dei calciatori devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla

data di stipulazione presso il Comitato o la Divisione di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 38, comma 4, del presente Regolamento.

2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano il deferimento delle parti contraenti agli Organi della Giustizia Sportiva, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori « non professionisti » e « giovani dilettanti », nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni delle presenti norme.
3. Per i calciatori tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

TITOLO VII. - GLI ALLENATORI

Art. 40

L'obbligo di tesseramento

1. E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1^a e 2^a Categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2^a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2^a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.
3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà deferita alla Commissione Disciplinare per irrogazione di una delle sanzioni previste dall'art. 8

lettere a), b), c) ed f) del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 41

Gli allenatori professionisti

1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dal contratto - tipo allegato all'accordo collettivo fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'Associazione di categoria; i relativi contratti devono essere depositati presso il Comitato o la Divisione competente.

Art. 42

Gli allenatori dilettanti

1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.
2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in quattro scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.
3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.

Art. 43

La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero

1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO VIII. - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 44

Le inadempienze del calciatori e degli allenatori

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori e gli allenatori dilettanti.
2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti nel contratto-tipo allegato all'accordo collettivo fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'associazione di categoria.

Art. 45

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle precisioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori) non possono ricoprire cariche dirigenziali in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.
 - b) Gli altri Dirigenti Federali, sia a livello centrale che a livello periferico, non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra lega della F.I.G.C.

La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

- c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa. Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 46

Le onorificenze ed i riconoscimenti

1. Il Consiglio Direttivo può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega, la qualifica di Dirigente onorario.
2. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.
3. Il Consiglio Direttivo può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.

Art. 47

Le tasse e gli oneri finanziari

1. Le Società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati e dalle Divisioni a titolo di tasse e oneri finanziari.
2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.

Art. 48

I diritti d'immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.
3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.
4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:

- a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori o di altri tesserati;
 - b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
 - c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori o altri tesserati;
 - d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.
5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati e le Divisioni, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.
6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 49

L'osservanza delle norme

1. Le società associate nella Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.C., delle disposizioni emanate dagli Organi Federali competenti e delle presenti norme

Art. 50

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti, con specifico riferimento alle cariche elettive e di nomina ed agli incarichi Federali.

NORME TRANSITORIE

- 1. Le disposizioni relative all'ordinamento delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, come pure le corrispondenti norme valide in ambito regionale, andranno in vigore dal 1 gennaio 2000.
- 2. Le disposizioni relative alla composizione del Collegio dei Revisori dei Comitati Regionali, nonché ai requisiti dei componenti degli stessi, andranno in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2000/2001.
- 3. Fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sarà composto da un Presidente, eletto nella prima Assemblea Provinciale utile, e dai tre Consiglieri regionali in carica appartenenti alle rispettive aree territoriali.
- 4. La competenza in materia di organizzazione del Campionato di Promozione da parte di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano avrà effetto a decorrere dalla stagione Sportiva 2000/2001.